

# VIGILANZA ALUNNI

## RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE SCOLASTICO

### Parte prima

Ben pochi temi nella scuola sono dibattuti quanto quello dell'obbligo di vigilanza sui minori. Se infatti è pacifico che l'affidamento temporaneo di minori comporti un obbligo di sorveglianza da parte dell'adulto affidatario, le situazioni che si generano nell'attività scolastica sono molteplici, non tutte prevedibili, talune addirittura emergenziali.

Premesso che l'obbligo per il personale scolastico di vigilare sugli allievi permane per tutto il tempo in cui questi sono affidati alla scuola, come sancito dagli artt. 2047 e 2048 del Codice civile, appare opportuno, soffermarci, attraverso una trattazione sintetica, sulle situazioni più frequenti e comuni.

#### CHI FA COSA

##### *Il dirigente*

Se tutto il personale scolastico è coinvolto negli obblighi di vigilanza, diversi sono, tuttavia, i livelli e i profili di responsabilità connessi a tale dovere.

Alla luce dell'attuale normativa di riferimento, assai vasta e complessa, la responsabilità del dirigente scolastico rientra nella fattispecie della “*culpa in organizzando*” ex art. 2043 c.c.. In buona sostanza questi sarà ritenuto responsabile nel caso non abbia posto in essere tutte le misure organizzative atte a garantire la sicurezza nelle diverse fasi e momenti della vita scolastica, prevenendo possibili situazioni di pericolo e di rischio (si precisa, infatti, che “*non è possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero*” come da Circ. INAIL n. 22 del 20/05/2020).

Il dirigente, cui fa capo la responsabilità della gestione dell'istituto, deve eliminare e/o ridurre tutte le fonti di rischio indicando con chiarezza misure organizzative non generiche attraverso la corretta applicazione del regolamento di istituto, l'emanazione di apposite direttive al personale e comunicazioni mirate a famiglie e alunni.

La giurisprudenza ha infatti sottolineato che con l'iscrizione dell'alunno si realizza “*l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso*

” (Cass. SS.UU. civili, n. 9346/2002).

La vigilanza sugli alunni non prevede soluzione di continuità: inizia nel momento in cui l'alunno entra nella sfera di vigilanza della scuola, termina al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da essi incaricate e si presenta di intensità inversamente proporzionale al grado di sviluppo o maturazione psicomotoria dello studente.

In tal senso, considerato il ruolo di responsabilità che compete al dirigente, titolare di una posizione di garanzia nei confronti degli alunni, si comprende la rilevanza di questa figura per quanto riguarda

la formulazione del regolamento d’istituto in materia di modalità di vigilanza e delle relative misure organizzative adottate dall’istituzione medesima, in questo caso dal consiglio di istituto. Tali norme devono caratterizzarsi per la loro efficace formulazione con descrizioni chiare e specifiche riguardanti i compiti di ciascun addetto alla vigilanza oltre che per la previsione dettagliata su situazioni e soggetti coinvolti. Un regolamento d’istituto ben fatto gioca un ruolo essenziale nel buon funzionamento di una scuola.

Anche per quanto concerne la pandemia ancora in atto, la responsabilità del dirigente ricade nella fattispecie della *“culpa in organizzando”* cioè nell’assunzione di tutti quei provvedimenti idonei a garantire la sicurezza nella scuola mediante misure organizzative idonee a prevenire situazioni di pericolo. A ciò si aggiunga quanto affermato nella nota ministeriale del 20 agosto 2020, n. 1466 sull’azione dirigenziale: *“a ulteriore tutela dell’azione dirigenziale va sottolineato come l’art. 51 del c.p. esclude la punibilità laddove l’esercizio del diritto o l’adempimento di un dovere sia imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità.”* (Leggasi condizioni imposte dall’emergenza sanitaria pandemica)

#### *Docenti e personale ATA*

L’obbligo di vigilanza coinvolge contemporaneamente e disgiuntivamente docenti e collaboratori scolastici, in quanto insito nella funzione contrattuale dei rispettivi profili.

Per il suddetto personale vige infatti il principio della *“culpa in vigilando”* in base al quale la eventuale responsabilità di chi esercita la vigilanza deriva da un atto omissivo del docente/collaboratore scolastico che non ha valutato in modo adeguato il grado di prevedibilità dell’evento che è inversamente proporzionale a quello di inevitabilità. L’onere della prova dell’eventuale colpa spetta all’adulto responsabile della vigilanza che dovrà dimostrare che l’evento era imprevedibile ed inevitabile. Per questa ragione è opportuno che la scuola predisponga un’apposita modulistica per le dichiarazioni relative a infortuni ed eventi avversi che molto di frequente si verificano durante l’attività scolastica.

Quanto sopra esposto si applica ai collaboratori scolastici relativamente ai luoghi loro specificamente assegnati (entrata e uscita dalla scuola, cortili, corridoi, bagni etc.) e ai momenti eccezionali in cui gli alunni vengono loro affidati dall’insegnante, secondo quanto previsto dal CCNL 2007 (allegato tab. A) e dal piano annuale delle attività.

Per i docenti la vigilanza non si limita ai momenti in cui si esplica attività didattica ma inizia, in base all’art. 29, comma 5 del CCLN 2016/2018, in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e termina nell’assistenza all’uscita degli alunni medesimi.